

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassofigli.it

Napoli, li 16 gennaio 2008

Circolare informativa n° 3/2008

A tutte le Aziende Assistenti
Loro sedi

SCADENZE CONTRATTUALI DI GENNAIO 2008

ALIMENTARI - AZIENDE INDUSTRIALI

VERBALE DI ACCORDO 21 LUGLIO 2007 E ACCORDO 25 LUGLIO 2007

Indennità rischio macchina - Viaggiatori e piazzisti

Dal 1° gennaio 2008, le spese di riparazione per danni colposi provocati durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative sono sostenute dalle aziende nella misura dell'80%, nell'ambito di un massimale di €4.000,00.

Infortunio sul lavoro - Viaggiatori e piazzisti

A decorrere dal 1° gennaio 2008, in caso di infortunio sul lavoro ai viaggiatori e piazzisti deve essere garantita dall'azienda la corresponsione aggiuntiva dei seguenti importi:

€30.000,00 in caso di morte;

€40.000,00 per invalidità permanente totale.

Lavoro a termine

A decorrere dal 1° gennaio 2008, in caso di riassunzione presso la stessa sede aziendale, con le medesime qualifiche e mansioni, di lavoratori già assunti a termine, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare tali richieste nella misura dell'80% delle assunzioni da effettuare.

Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo a carico azienda viene elevato all'1,2% della retribuzione utile ai fini del tfr.

L'aumento diverrà operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.

Quattordicesima mensilità - Settore Olio e margarina

La corresponsione della quattordicesima mensilità è attuata con gradualità, a seconda del numero degli occupati nell'azienda. Il calcolo delle unità viene effettuato computando i dipendenti a tempo indeterminato in forza a tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2008:

Aziende fino a 10 unità

Tali aziende erogheranno un importo corrispondente al 10% della 14^a mensilità.

Aziende da 11 a 40 unità

Tali aziende erogheranno un importo corrispondente al 20% della 14^a mensilità.

Aziende da 41 a 60 unità

Tali aziende erogheranno un importo corrispondente 30% della 14^a mensilità.

Aziende da 61 a 70 unità

Tali aziende erogheranno un importo corrispondente 50% della 14^a mensilità.

Le aziende potranno trasformare in 14^a mensilità ulteriori erogazioni economiche collettive, ad esclusione dei premi di produzione congelati, del premio per obiettivi e dei premi correlati ai risultati aziendali.

Festività - Giorno di Pasqua - Settore Olio e margarina

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il trattamento contrattuale previsto per la festività pasquale (1/25 della retribuzione mensile) viene sostituito con un giorno di ferie.

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA

C.C.N.L. 5 LUGLIO 2007

Aumento minimi tabellar

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
Quadro	21,24	1.306,61	42,86	1.349,47
Capo ufficio	21,24	1.306,61	---	1.306,61
1	20,23	1.244,11	---	1.244,11
2	19,05	1.146,56	---	1.146,56
3	17,96	1.074,58	---	1.074,58

Scatti di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono corrisposti gli incrementi degli scatti indicati nella tabella che segue:

Categorie	Importi dal 1.1.2008
Capo ufficio	27,13
1	25,65
2	24,16
3	22,78

Per i capo ufficio ed i lavoratori di 1^a categoria il valore dello scatto viene adeguato, fino a concorrenza, a quello in atto al 1° gennaio 2005 prima dell'aumento, pari, rispettivamente, ad € 27,13 e €24,02.

Indennità di mensa

Qualora l'intervallo fra i due turni giornalieri sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, compete al lavoratore una prestazione sostitutiva della mensa per i giorni di effettiva presenza. Tale prestazione viene corrisposta mediante convenzione con esercizi di somministrazione di pasti ovvero tramite buono pasto di valore pari ad €3,50 giornalieri dal 1° gennaio 2008, salvo condizioni di miglior favore.

**ASSICURAZIONI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E ADDETTO ALLA
PRODUZIONE
ACCORDO 17 SETTEMBRE 2007**

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono corrisposti i seguenti nuovi minimi:

Personale amministrativo

Livelli	Importi mensili dal 1.1.2008
1	1.334,67
2	1.407,10
3	1.540,23
4	1.680,40
5	1.781,09
6	1.900,66
7	2.249,73

Addetti alla produzione

Livelli	Importi mensili dal 1.1.2008
1	536,57
2	654,13
3	1.083,05
4	1.315,46

Addetti ai call center (*)

Livelli	Importi mensili dal 1.1.2008
A	1.383,13
B	880,69

(*) Per la figura del coordinatore di team di addetti, per il quale il trattamento economico era stabilito a livello aziendale, l'accordo di rinnovo introduce gli importi dei minimi tabellari, nei seguenti valori mensili (riferiti alla classe iniziale di anzianità): €1.730,74 dal 1° gennaio 2008. Tali importi entrano nella base di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale.

Indennità annua di funzione - Personale amministrativo

Dal 1° gennaio 2008 l'importo annuo dell'indennità di funzione viene elevato a €802,94.

Indennità di carica funzionari - Personale amministrativo

Lavoratori in forza al 18 dicembre 1999

Grado/Classe	Importi mensili dal 1.1.2008
3/6 ^a	799,15

3/5 ^a	743,39
3/4 ^a	687,63
3/3 ^a	631,98
3/2 ^a	576,22
3/1 ^a	520,45
2/6 ^a	651,80
2/5 ^a	598,09
2/4 ^a	544,38
2/3 ^a	490,72
2/2 ^a	437,01
2/1 ^a	383,29
1/6 ^a	488,01
1/5 ^a	437,28
1/4 ^a	386,73
1/3 ^a	336,17
1/2 ^a	285,62
1/1 ^a	235,06

Lavoratori assunti dopo il 18 dicembre 1999

Grado/Classe	Importi mensili dal 1.1.2008
3/5 ^a	765,80
3/4 ^a	704,47
3/3 ^a	643,13
3/2 ^a	581,79
3/1 ^a	520,45
2/5 ^a	619,63
2/4 ^a	560,55
2/3 ^a	501,46
2/2 ^a	442,38
2/1 ^a	383,29
1/5 ^a	457,51
1/4 ^a	401,89

1/3 ^a	346,28
1/2 ^a	290,67
1/1 ^a	235,06

Terzo elemento - Personale addetto alla produzione

Livello/Classe	Importi mensili dal 1.1.2008
4/13 ^a	47,29
4/12 ^a	45,91
4/11 ^a	44,24
4/10 ^a	42,86
4/9 ^a	41,48
4/8 ^a	39,81
4/7 ^a	38,43
4/6 ^a	37,05
4/5 ^a	35,38
4/4 ^a	34,00
4/3 ^a	32,62
4/2 ^a	30,96
4/10 ^a	29,57
3/10 ^a	30,00
3/9 ^a	29,06
3/8 ^a	27,90
3/7 ^a	26,90
3/6 ^a	25,96
3/5 ^a	24,80
3/4 ^a	23,80
3/3 ^a	22,86
3/2 ^a	21,69
3/1 ^a	20,70
2/8 ^a	42,89
2/7 ^a	41,26
2/6 ^a	39,61

2/5 ^a	38,03
2/4 ^a	36,42
2/3 ^a	34,76
2/2 ^a	33,19
2/1 ^a	31,56

Indennità varie

Indennità di cassa

Dal 1° gennaio 2008 gli importi dell'indennità di cassa sono elevati a €44,32 mensili (€620,53 annui).

Assegno ad personam

1) Personale amministrativo

Dal 1° gennaio 2008 viene così elevato l'importo dell'assegno ad personam:

Addetti a lavori di perforazione o registrazione (e verifica) di dati rilevati da documenti e lavoratori che operano su apparecchiature connesse a sistemi "in tempo reale", inquadrati nel 3° livello: €53,07 mensili (€743,03 annui)

Lavoratori con mansioni di: operatori di centro elettronico, consollisti, schedulatori, addetti al modify, inquadrati nel 4° livello: €71,86 mensili (€1.006,01 annui)

Programmatori e analisti programmatori inquadrati nel 4° e 5° livello: €77,38 mensili (€1.083,25 annui)

Specialisti addetti ai CED, sistemisti, analisti capi, coordinatori di progetto (CED) inquadrati nel 6° livello: €88,46 mensili (€1.238,37 annui)

2) Addetti alla produzione

Dal 1° gennaio 2008 l'assegno spettante - ai sensi del Ccnl 29 ottobre 1987 - ai produttori di 1° e 2° livello è aumentato a €305,83 mensili (€4.281,58 annui).

Provvigioni aggiuntive

Per il 2008 gli importi medi annui delle provvigioni aggiuntive dovute al personale di produzione in servizio al 18 dicembre 1999 sono i seguenti:

Livelli	Importi medi annui
4	898,08
3	671,35
2	510,76
1	365,29

Festività

A decorrere dal 1° gennaio 2008, nella giornata semifestiva del 14 agosto, verranno riconosciute 4 ore di permesso retribuito, da utilizzarsi esclusivamente in detto giorno.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI IPOTESI DI ACCORDO 28 LUGLIO 2006

Indennità di mensa - Settore noleggio autobus con conducente

Dal 1° gennaio 2008 il valore del buono pasto è elevato a €4,60. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo a livello aziendale.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

ACCORDO 18 LUGLIO 2007 , 9 NOVEMBRE 2004, 4 OTTOBRE 2006

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
Quadri	32,23	1.787,03	51,65	1.838,68
1	30,17	1.678,28	---	1.678,28
2	27,69	1.542,05	---	1.542,05
3S	25,00	1.392,37	---	1.392,37
3	24,38	1.355,57	---	1.355,57
4	23,14	1.289,15	---	1.289,15
5	22,11	1.229,58	---	1.229,58
6	20,66	1.148,01	---	1.148,01

Istituti contrattuali - Cooperative di facchinaggio

A partire dal 1° gennaio 2008, le ferie, i permessi per riduzione di orario, le ex festività retribuite, la 13a e la 14a mensilità ed il tfr saranno erogati, secondo le modalità previste dal Ccnl, nella misura del 100%.

CALZATURE AZIENDE INDUSTRIALI

VERBALE DI ACCORDO 12 APRILE 2006

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
8	16,00	1.709,00	41,32	1.750,32
7	15,00	1.589,00	---	1.589,00
6	14,00	1.456,00	---	1.456,00
5	13,00	1.385,00	---	1.385,00
4	13,00	1.330,00	---	1.330,00
3S	13,00	1.302,00	---	1.302,00
3	12,00	1.274,00	---	1.274,00
2S	12,00	1.241,50	---	1.241,50

2	12,00	1.212,00	---	1.212,00
1	6,00	1.019,00	---	1.019,00

**CERAMICA - AZIENDE INDUSTRIALI
ACCORDO 28 MARZO 2007**

Aumento minimi tabellari e IPO

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi importi del trattamento contrattuale mensile (minimo e IPO):

Livello	Aumento	Minimo	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
A1	45,24	1.918,92	77,47	1.996,39
B1	42,86	1.834,76	---	1.834,76
B2	40,48	1.732,27	---	1.732,27
C1	38,10	1.584,97	---	1.584,97
C2	36,91	1.551,82	---	1.551,82
C3	35,72	1.503,95	---	1.503,95
D1	35,00	1.462,75	---	1.462,75
D2	32,86	1.402,93	---	1.402,93
D3	30,95	1.373,66	---	1.373,66
E1	29,05	1.310,18	---	1.310,18
E2	26,19	1.276,84	---	1.276,84
F1	23,81	1.205,89	---	1.205,89

Banca ore

A decorrere dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle prestazioni eccedenti l'orario settimanale, il lavoratore può optare per l'accantonamento dei relativi riposi compensativi nella banca ore ovvero per il pagamento delle quote orarie, nel mese di competenza e con le relative maggiorazioni. Le ipotesi sono le seguenti:

- 100% di riposi compensativi;
- 100% di quote orarie retribuite;
- 50% di quote orarie retribuite e 50% di riposi compensativi.

La scelta va formalmente effettuata (ed in seguito eventualmente modificata) entro il 31 dicembre di ogni anno.

Previdenza integrativa - Contribuzione al Foncer

A decorrere dal 1° gennaio 2008, la quota a carico del datore di lavoro viene elevata dall'attuale 1,4% all'1,6% della retribuzione utile per il computo del tfr. Resta confermata la quota aggiuntiva dello 0,2% a carico azienda.

La quota del 33% del tfr prevista per i dipendenti assunti prima del 28 aprile 1993 è elevabile fino al 100%, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate dal Fondo.

CHIMICA - AZIENDE INDUSTRIALI
ACCORDO 10 MAGGIO 2006 - ACCORDO DI RINNOVO 6 DICEMBRE 2007

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Settore chimico/farmaceutico

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
A1	52,00	1.845,52	270,96	172,00	2.288,48
A2	52,00	1.845,52	143,07	172,00	2.160,59
A3	52,00	1.845,52	102,70	172,00	2.120,22
B1	48,00	1.694,22	157,76	90,00	1.941,98
B2	48,00	1.694,22	110,39	90,00	1.894,61
C1	40,00	1.553,25	149,40	---	1.702,65
C2	40,00	1.553,25	106,61	---	1.659,86
D1	37,00	1.428,03	170,23	---	1.598,26
D2	37,00	1.428,03	106,74	---	1.534,77
D3	37,00	1.428,03	77,73	---	1.505,76
E1	33,00	1.294,87	145,41	---	1.440,28
E2	33,00	1.294,87	99,27	---	1.394,14
E3	33,00	1.294,87	58,42	---	1.353,29
E4	33,00	1.294,87	28,17	---	1.323,04
F	33,00	1.263,46	---	---	1.263,46

Settore fibre chimiche

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
A1	45,00	1.831,52	260,96	172,00	2.264,48
A2	45,00	1.831,52	132,07	172,00	2.135,59
A3	45,00	1.831,52	86,70	172,00	2.090,22
B1	40,00	1.676,22	157,76	90,00	1.923,98
B2	40,00	1.676,22	97,39	90,00	1.863,61
C1	35,00	1.546,25	137,40	---	1.683,65

C2	35,00	1.546,25	93,61	---	1.639,86
D1	30,00	1.413,03	169,23	---	1.582,26
D2	30,00	1.413,03	95,74	---	1.508,77
D3	30,00	1.413,03	64,73	---	1.477,76
E1	25,00	1.280,87	142,41	---	1.423,28
E2	25,00	1.280,87	86,27	---	1.367,14
E3	25,00	1.280,87	50,42	---	1.331,29
E4	25,00	1.280,87	24,17	---	1.305,04
F	25,00	1.249,46	---	---	1.249,46

Settore ceramica e abrasivi (ex Federceramica)

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
A1	42,00	1.750,51	157,47	172,00	2.079,98
B1	38,00	1.622,38	168,04	90,00	1.880,42
B2	38,00	1.622,38	67,05	90,00	1.779,43
C1	35,00	1.424,05	130,50	---	1.554,55
C2	35,00	1.424,05	100,46	---	1.524,51
C3	35,00	1.424,05	60,92	---	1.484,97
D1	30,00	1.288,44	163,06	---	1.451,50
D2	30,00	1.288,44	82,03	---	1.370,47
D3	30,00	1.288,44	56,15	---	1.344,59
E1	27,00	1.211,79	86,42	---	1.298,21
E2	27,00	1.211,79	43,47	---	1.255,26
E3	27,00	1.211,79	14,33	---	1.226,12
F	27,00	1.190,78	---	---	1.190,78

Settore lubrificanti e GPL

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
Q1	75,00	2.319,00	162,00	2.481,00
Q2	67,00	2.119,00	140,00	2.259,00
A	61,00	2.050,00	---	2.050,00

B	56,00	1.903,00	---	1.903,00
C	50,00	1.742,00	---	1.742,00
D	47,00	1.631,00	---	1.631,00
E	42,00	1.529,00	---	1.529,00
F	39,00	1.443,00	---	1.443,00
G	38,00	1.424,00	---	1.424,00
H	35,00	1.337,00	---	1.337,00
I	32,00	1.231,00	---	1.231,00

Elemento aggiuntivo della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2008, per i lavoratori inquadrati nella categoria B viene introdotto - a fronte della non applicabilità della disciplina del lavoro eccedente e straordinario - un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a € 90 mensili. Detto elemento è assorbibile dal superminimo individuale e non è cumulabile con il trattamento previsto per le prestazioni eccedenti o straordinarie.

Ferie - Settore Ceramica e abrasivi

Dal 1° gennaio 2008 ai lavoratori in forza del settore Ceramica e abrasivi si applica la disciplina del settore chimico.

COIBENTI AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 12 LUGLIO 2006

Assistenza integrativa – Faschim

A decorrere da gennaio 2008 è previsto l'accesso alle prestazioni di assistenza sanitaria del Faschim.

COLLABORATORI FAMILIARI - LAVORO DOMESTICO ACCORDO 1° FEBBRAIO 2007

Aumento minimi tabellari – Differenze retributive

Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal Ccnl, la relativa differenza è dovuta in due tranches, di cui la seconda nella misura del 50% dal 1° gennaio 2008. La prima tranche è stata erogata dal 1° marzo 2007.

FORMAZIONE PROFESSIONALE IPOTESI DI C.C.N.L. 20 NOVEMBRE 2007

Progressione economica orizzontale

In aggiunta allo stipendio tabellare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 sono stabiliti i primi dei 4 incrementi retributivi quadriennali della progressione economica orizzontale individuale (PEOI) sulla base dell'anzianità maturata nel sistema della formazione professionale:

per il personale che al 1° gennaio 2007 ha maturato 8 anni di anzianità di servizio

per il personale che al 1° gennaio 2007 ha maturato 20 anni di anzianità di servizio

per il personale che al 1° gennaio 2007 ha maturato 30 anni di anzianità di servizio.

Gli importi unitari degli incrementi risultano dalla tabella che segue:

Livelli	Progressione economica
9	40
8	40
7	40
6	40
5	50
4	30
3	28
2	25
1	23

In caso di passaggio di livello, il trattamento economico maturato è riassorbito nel nuovo livello. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore a quello previsto dal nuovo livello, il lavoratore conserva la differenza retributiva che sarà assorbita con l'acquisizione di successivi incrementi salariali stabili maturati nel nuovo inquadramento.

Ai fini dell'armonizzazione nazionale del nuovo sistema di progressione, la contrattazione regionale definisce le modalità ed i tempi di raccordo tra le erogazioni individuate - sempre in sede regionale - prima della stipula del nuovo contratto, utilizzando lo strumento della progressione economica orizzontale prevista dal previgente Ccnl, nonché anticipazioni degli aumenti salariali non riassorbiti, comunque determinate e denominate, e la nuova PEOI. Tale raccordo deve concludersi entro il periodo di vigenza contrattuale.

Banca ore

Dal 1° gennaio 2008 è istituita la banca delle ore, strumento che permette la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nella banca delle ore vengono accantonate le ore maturate nel corso dell'anno a vario titolo:

- a) recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
- b) ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
- c) ore autorizzate di lavoro straordinario;
- d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.

L'adesione a questo istituto è volontaria, individuale ed espressa annualmente secondo modalità definite nella contrattazione di Ente. Questa definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle posizioni individuali.

Le maggiorazioni della retribuzione oraria derivanti da qualsiasi istituto contrattuale vengono liquidate con il periodo di paga corrente, eccetto il caso in cui si debba saldare un debito verso la Banca delle ore.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.

PELLI E CUIOIO AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 26 APRILE 2006

Aumento minimi tabellari (ERN)

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi dell'elemento retributivo nazionale (ERN):

Livello	Aumento	ERN	Indennità di funzione	Totale
6Q	16,03	1.609,09	51,65	1.660,74
6	16,03	1.609,09	---	1.609,09
5	14,60	1.453,92	---	1.453,92
4S	13,70	1.361,48	---	1.361,48
4	13,40	1.331,77	---	1.331,77
3	12,70	1.277,92	---	1.277,92
2	12,00	1.214,96	---	1.214,96
1	7,20	1.019,61	---	1.019,61

**SCUOLE PRIVATE - MATERNE – FISM
IPOTESI DI C.C.N.L. 26 OTTOBRE 2007**

Aumenti periodici di anzianità

Il meccanismo di perequazione degli scatti di anzianità (previsto per il personale che ha già maturato il valore economico dell'intera anzianità) prevede, entro la scadenza della vigenza contrattuale, che dal 1° gennaio 2008 viene adeguato alle nuove misure mensili previste dal contratto collettivo il 3° scatto maturato nel 1988 e 1989.

Le nuove misure mensili degli aumenti periodici di anzianità sono le seguenti:

Livelli	Importi mensili
8 e 7	34,00
6 e 5	31,00
4	28,00
3 e 2	25,00
1	23,00

**TESSILE-ABBIGLIAMENTO-MODA AZIENDE INDUSTRIALI
VERBALE DI ACCORDO 11 APRILE 2006 E VERBALE DI ACCORDO 16 MAGGIO 2006**

Aumento minimi tabellari (ERN)

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi dell'elemento retributivo nazionale:

Livello	Aumento	ERN	Indennità di funzione	Totale
8	16,50	1.698,70	51,65	1.750,35
7	15,00	1.612,72	---	1.612,72
6	14,60	1.505,11	---	1.505,11

5	13,70	1.407,54	---	1.407,54
4	13,40	1.330,26	---	1.330,26
3S	13,00	1.301,80	---	1.301,80
3	12,70	1.274,03	---	1.274,03
2S	12,20	1.241,59	---	1.241,59
2	12,00	1.212,34	---	1.212,34
1	7,20	1.019,10	---	1.019,10
Viaggiatore 1	14,60	1.432,89	---	1.432,89
Viaggiatore 2	13,70	1.352,25	---	1.352,25

TURISMO – CONFCOMMERCIO IPOTESI DI ACCORDO 27 LUGLIO 2007

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi, Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Agenzie di viaggio

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	64,14	1.306,88	542,70	60,00	1.909,58
QB	59,38	1.174,75	537,59	55,00	1.767,34
1	55,32	1.058,70	536,71	---	1.595,41
2	50,56	926,58	531,59	---	1.458,17
3	47,69	846,98	528,26	---	1.375,24
4	45,00	772,75	524,94	---	1.297,69
5	42,21	694,64	522,37	---	1.217,01
6S	40,58	649,57	520,64	---	1.170,21
6	40,00	633,11	520,51	---	1.153,62
7	37,49	562,59	518,45	---	1.081,04

Alberghi e Campeggi minori ()*

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	64,14	1.295,52	541,61	60,00	1.897,13
QB	59,38	1.164,42	536,61	55,00	1.756,03

1	55,32	1.048,37	535,73	---	1.584,10
2	50,56	917,80	530,76	---	1.448,56
3	47,69	839,23	527,52	---	1.366,75
4	45,00	766,04	524,29	---	1.290,33
5	42,21	688,44	521,77	---	1.210,21
6S	40,58	643,89	520,09	---	1.163,98
6	40,00	627,43	519,96	---	1.147,39
7	37,49	557,43	517,95	---	1.075,38

(*) Alberghi di due o una stella, pensioni e locande, con l'esclusione degli ostelli per la gioventù; campeggi con un numero di presenze-licenze non superiori a 1.200. In entrambi i settori, la riduzione non si applica alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrati nel 5° livello).

Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori (*)

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	64,14	1.301,20	542,19	60,00	1.903,39
QB	59,38	1.169,59	537,12	55,00	1.761,71
1	55,32	1.053,54	536,24	---	1.589,78
2	50,56	922,19	531,20	---	1.453,39
3	47,69	843,11	527,91	---	1.371,02
4	45,00	769,39	524,64	---	1.294,03
5	42,21	691,54	522,09	---	1.213,63
6S	40,58	646,73	520,38	---	1.167,11
6	40,00	630,27	520,25	---	1.150,52
7	37,49	560,01	518,22	---	1.078,23

(*) Pubblici esercizi e stabilimenti balneari di 3^a e 4^a categoria.

Agenzie di viaggio minori (*)

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	64,14	1.306,88	542,38	60,00	1.909,26
QB	59,38	1.174,75	537,27	55,00	1.767,02
1	55,32	1.041,66	536,39	---	1.578,05
2	50,56	910,57	531,30	---	1.441,87

3	47,69	832,52	527,99	---	1.360,51
4	45,00	759,32	524,69	---	1.284,01
5	42,21	682,25	522,14	---	1.204,39
6S	40,58	637,69	520,42	---	1.158,11
6	40,00	621,75	520,30	---	1.142,05
7	37,49	551,74	518,25	---	1.069,99

(*) Sono considerate agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico, senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.

Indennità di funzione

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro viene determinata nelle seguenti misure mensili:

Livelli	Importi mensili Dal 1.1.2008
A	60,00
B	55,00

Lavoratori extra e di surroga

A decorrere dal 1° gennaio 2008 Il compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:

Livelli	Importi orari dal 1.1.2008
4	11,88
5	11,32
6S	10,83
6	10,70
7	10,02

Indennità speciale - Ristorazione collettiva

Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data del 1° gennaio 2008 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007 verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009, una indennità speciale nei seguenti importi mensili:

Livelli	Importi mensili
A e B	19,42
1, 2 e 3	16,50
4 e 5	14,59
6S, 6 e 7	11,66

Si considera servizio continuato nel periodo considerato anche il lavoro prestato presso le precedenti gestioni nell'esclusivo caso di riassunzione del personale.

In considerazione della sua natura temporanea, l'indennità speciale non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge, compreso il tfr.

La corresponsione è a carico delle gestioni in atto alla data del 1° gennaio 2008.

Per i casi di anzianità minore, gli importi di cui sopra vengono erogati pro quota in diciottesimi; analogamente avviene qualora la retribuzione non venga corrisposta a norma di legge o di contratto. Nessun riproporzionamento viene effettuato per le assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza, a 30 giorni.

L'indennità in parola spetta ai lavoratori a tempo parziale secondo criteri di proporzionalità.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno dopo la firma dell'accordo di rinnovo in oggetto, al lavoratore già in forza al 1° luglio 2007 verrà corrisposta la parte di competenza spettante.

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato verrà corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione, il residuo verrà corrisposto dall'azienda subentrante.

VACANZA CONTRATTUALE - EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

A decorrere dal 1° gennaio 2008 a tutti i lavoratori dei settori sottoindicati spetta l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - viene riconosciuto un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Settore contrattuale	% dell'inflazione programmata
Cemento - Aziende industriali	30
Comunicazione - Piccola e media industria	50
Metalmeccanica - Aziende cooperative	50
Metalmeccanica - Aziende industriali	50
Metalmeccanica - Piccola e media industria	50
Studi professionali	30

VIGILANZA PRIVATA - ISTITUTI, CONSORZI E COOPERATIVE VERBALE DI INTESA 2 MAGGIO 2006

Aumento salario unico nazionale

Con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2008 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi importi del salario unico nazionale:

Livello	Aumento	Salario unico
Q	38,57	1.798,32
1S	34,28	1.660,94

1	31,43	1.568,32
2	28,57	1.474,67
3S	26,15	1.397,03
3	24,00	1.327,31
4S	21,85	1.258,10
4	20,00	1.198,88
5	18,85	1.139,29
6	14,28	1.015,19

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso